

Regime forfettario per professionisti e imprese

Descrizione

[? Torna alle aree di consulenza](#)

FISCALE

Regime **forfettario**

Un'imposta unica al posto di IRPEF, addizionali e IRAP, contabilità ridotta all'osso e niente IVA in fattura. In cambio, un tetto di ricavi e una lista di cause di esclusione che conviene conoscere prima di aprire, non dopo.

Scarica il memo in PDF

Scrivici

85.000 €

il limite di ricavi o compensi incassati nell'anno, per accedere e per restarci

5%

l'imposta sostitutiva nei primi cinque anni, se ricorrono i requisiti di nuova attività

15%

l'imposta sostitutiva in tutti gli altri casi, al posto di IRPEF, addizionali e IRAP

Questa pagina fa per te?

- ✓ Stai per aprire la partita IVA come libero professionista o consulente
- ✓ Stai avviando una ditta individuale nel commercio o nell'artigianato
- ✓ Sei già in forfettario e ti stai avvicinando alla soglia degli 85.000 euro
- ✓ Lavori in prevalenza per un committente che è stato il tuo datore di lavoro
- ✓ Hai un lavoro dipendente e vuoi affiancarci un'attività autonoma
- ✓ Devi scegliere il codice ATECO e non sai quale coefficiente ti tocca

Il forfettario è semplice da gestire e insidioso da impostare: gran parte dei problemi che vediamo nasce da una scelta fatta il primo giorno.

Come si calcola il reddito

Le imposte non si calcolano sui ricavi incassati e nemmeno sull'utile effettivo. Si calcolano su una percentuale forfettaria dei ricavi, il coefficiente di redditività, che dipende dal settore di attività individuato dal codice ATECO.

I costi che sostieni davvero non entrano nel calcolo. Se hai molte spese, il forfettario può convenirti meno del regime ordinario: è il primo conto da fare.

SETTORE DI ATTIVITÀ

COEFFICIENTE

Industrie alimentari e delle bevande	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	54%
Costruzioni e attività immobiliari	86%
Intermediari del commercio	62%
Servizi di alloggio e ristorazione	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	78%
Altre attività economiche	67%

Il coefficiente va sempre verificato sul codice ATECO specifico dell'attività concretamente svolta.

Sul reddito così determinato si applica un'unica imposta sostitutiva: il 5 per cento per i primi cinque anni se ricorrono i requisiti di nuova attività, il 15 per cento negli altri casi. Sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.

C'è però un rovescio che quasi nessuno considera prima: senza altri redditi da dichiarare, detrazioni e deduzioni IRPEF ordinarie non si possono far valere. Spese mediche, ristrutturazioni edilizie e simili restano inutilizzate. I familiari a carico si gestiscono comunque.

IL PUNTO CHE DIVIDE

I contributi: professionisti e imprese non si somigliano

Le regole fiscali sono identiche. La previdenza no, ed è l'area dove la differenza pesa di più sul risultato finale.

LAVORO AUTONOMO — SENZA CASSA

- **Gestione Separata INPS**
Aliquota 2026: 26,07% sul reddito imponibile per chi non ha altra copertura previdenziale; 24% per pensionati o già iscritti ad altra forma obbligatoria.
- **Nessun contributo minimo**
Si versa solo in percentuale sul reddito effettivamente prodotto. Se un anno guadagni poco, paghi poco.
- **Niente riduzione del 35%**
Lo sconto contributivo previsto per i forfettari non si applica alla Gestione Separata.

ATTIVITÀ D'IMPRESA — ARTIGIANI E COMMERCianti

- **Gestione IVS**
Aliquota 2026: 24% artigiani; 24,48% commercianti, comprensiva dello 0,48% per l'indennizzo di cessazione.
- **Contributo minimo dovuto comunque**
Calcolato su un reddito minimale fissato ogni anno dall'INPS (per il 2026 indicativamente intorno a 18.800 euro), anche se il reddito effettivo è inferiore. Sopra il minimale si versa la percentuale sull'eccedenza.
- **Riduzione del 35%, ma va chiesta**
Si applica sia al minimale sia all'eccedenza. La domanda va presentata all'INPS entro il 28 febbraio per avere effetto nell'anno in corso; dopo, decorre dall'anno successivo.

Gli importi del minimale e le aliquote vanno verificati anno per anno: cambiano con le circolari INPS.

Che cosa si semplifica

- ✓ Nessun registro IVA da tenere e nessuna liquidazione periodica
- ✓ Nessuna dichiarazione IVA annuale
- ✓ IVA non addebitata in fattura ai clienti — e, di conseguenza, non detratta sugli acquisti
- ✓ Nessuna ritenuta d'acconto sulle fatture emesse, con la dicitura di esonero prevista dall'art. 1, c. 67, L. 190/2014

La fatturazione elettronica è obbligatoria per *tutti* i forfettari dal 1° gennaio 2024.
L'esonero sotto i 25.000 euro non esiste più.

Le semplificazioni valgono allo stesso modo per il lavoro autonomo e per l'attività d'impresa. Le differenze vere stanno nei contributi e negli adempimenti di avvio.

I CONFINI

Quando si esce, e perché

85**Tra 85.000 e 100.000 euro**

Superata la soglia ordinaria di 85.000 euro di ricavi o compensi incassati nell'anno, ma restando sotto i 100.000, si esce dal regime a partire dall'anno successivo. L'anno in corso si chiude in forfettario.

100**Oltre 100.000 euro**

Si esce immediatamente, già nello stesso anno, con obbligo di applicare l'IVA sulle operazioni effettuate dal momento del superamento. È la situazione che crea più danni, perché ci si accorge del sorpasso quando le fatture senza IVA sono già state emesse.

Le cause di esclusione più frequenti

01**L'ex datore di lavoro come committente principale**

Se oltre il 50% dei compensi arriva da un soggetto che è stato datore di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti, o da soggetti a esso riconducibili, il regime decade. La verifica si fa a consuntivo a fine anno, e l'uscita decorre dall'anno successivo.

02**Redditi da lavoro dipendente sopra 35.000 euro**

Chi nell'anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro non può accedere — salvo che il rapporto di lavoro sia cessato nell'anno precedente.

03

Partecipazioni e controllo di società

Partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; oppure controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella individuale.

PARTIRE

Gli adempimenti di avvio

LIBERO PROFESSIONISTA

- **Apertura della partita IVA**
Bastano una copia del documento d'identità e la firma sul modello. L'invio è telematico e il certificato di attribuzione è di norma disponibile in giornata.
- **Iscrizione alla Gestione Separata**
Comunicazione all'INPS.
- **Camera di Commercio**
Di norma non richiesta, salvo che l'attività sia organizzata in forma d'impresa.

DITTA INDIVIDUALE

- **ComUnica**
Comunicazione Unica al Registro delle Imprese: assolve in un colpo solo apertura della partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e REA, e iscrizione INPS alla gestione Artigiani o

Commercianti.

- **Costi camerali**

Diritti di segreteria e diritto annuale, indicativamente 60–110 euro l'anno, da verificare presso la Camera di Commercio competente.

- **SCIA e requisiti**

Per commercio, somministrazione di alimenti e bevande e alcune lavorazioni artigianali regolamentate può servire una SCIA al Comune o un requisito abilitativo.

Il codice ATECO va individuato sull'attività concretamente svolta: determina il coefficiente di redditività e gli adempimenti settoriali. È la scelta più sottovalutata del primo giorno, e quella che poi è più scomoda correggere.

Il memo completo, in PDF

Coefficienti, aliquote, contributi, soglie e adempimenti di avvio in quattro pagine, con i riferimenti normativi. Aggiornato al 9 settembre 2026.

Scarica il memo (PDF)

Le domande che ci fanno più spesso

Il forfettario conviene sempre?



No. Poiché i costi effettivi non si deducono, chi ha spese rilevanti può pagare più imposte che in regime ordinario. E chi non ha altri redditi perde detrazioni e deduzioni IRPEF. Il conto va fatto sui numeri della singola attività, prima di scegliere.

Il limite di 85.000 euro riguarda il fatturato o gli incassi?



Gli incassi. Vale il principio di cassa: contano ricavi e compensi effettivamente percepiti nell'anno, non le fatture emesse.

Posso restare in forfettario se lavoro anche come dipendente?



Sì, purché i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell'anno precedente non superino 35.000 euro. La soglia non si applica se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente.

Posso fatturare al mio ex datore di lavoro?



Sì, ma non in prevalenza. Se oltre il 50% dei compensi arriva da chi è stato datore di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti, o da soggetti collegati, si esce dal regime dall'anno successivo. La verifica si fa a fine anno.

Devo emettere fattura elettronica?



Sì, senza eccezioni, dal 1° gennaio 2024. L'esonero che valeva per chi restava sotto i 25.000 euro di ricavi non è più in vigore.

Come ottengo la riduzione contributiva del 35%?



Va chiesta espressamente all'INPS, e riguarda solo artigiani e commercianti: la Gestione Separata ne resta esclusa. La domanda presentata entro il 28 febbraio ha effetto dall'anno in corso; se presentata dopo, dall'anno successivo.

PROSSIMO PASSO

Prima di aprire, facciamo il conto

Scrivici che attività vuoi avviare, quanto prevedi di incassare e che spese pensi di sostenere. Sono i tre dati che servono per dire se il forfettario è la scelta giusta e quale coefficiente ti tocca.

[Vai al modulo di contatto](#)

Studio Lombardi Malavasi — Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Milano, Via Corridoni 41 · Monza, Via Camperio 8

info@studio-commercialisti.it · 02 4004 4318 · 039 940 2698

Riferimento normativo: art. 1, commi 54–89, L. 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificato (da ultimo L. 29 dicembre 2022, n. 197 e Leggi di Bilancio 2024, 2025 e 2026). Questa pagina contiene informazioni di carattere generale aggiornate al 9 settembre 2026 e non sostituisce una valutazione della singola posizione, che va verificata caso per caso — in particolare per requisiti di accesso, coefficiente applicabile, gestione previdenziale e codice ATECO. Aliquote e minimali contributivi cambiano di anno in anno.

Data

25/10/2026

Data di creazione

09/09/2026